

**LA LEGITTIMAZIONE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE DELLA PERSONA CHE
"ASSISTE" AL REATO.**

**Nota a Cass. Pen. Sez. III, sent. 17 maggio 2016 n. 45403 (dep. 27
ottobre 2016) - Pres. Rosi, Rel. Liberati.**

Con la sentenza n. 45403/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla legittimazione a costituirsi parte civile del minore che abbia solo assistito alla consumazione del reato.

Nel caso in esame, relativo ad un fatto di violenza sessuale nei confronti di una donna in stato di gravidanza ed in presenza di una minore di anni 18, la minore stessa, costituita parte civile, avanza tramite tutore ricorso per Cassazione avverso la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp, 609 bis cp, 609 ter n. 5 ter.

La Suprema Corte, richiamata l'aggravante di cui all'art. 61 co 11 quinquies c.p., precisa che per effetto di tale circostanza la minore può essere ritenuta persona offesa.

Con la conseguente legittimazione della stessa "a costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo alla violenza sessuale commessa nei confronti della madre ed alla quale dovette assistere e, dunque, a proporre ricorso avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato."

I Giudici difatti precisano che " la configurabilità di detta circostanza determina una estensione dell'ambito della tutela penale", con la conseguente possibilità di costituirsi parte civile tramite un tutore, poiché lo stesso minore è considerato "anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato".

L'offesa, in questo caso, consiste nel "complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e nel lungo termine, sui minori costretti (...) alla percezione di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi".

La decisione in commento, che si inserisce nell'ottica di un

rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, in particolare donne e bambini, assume una notevole rilevanza nell'ambito del contrasto dei reati a sfondo sessuale e di quelli inerenti a violenze domestiche e maltrattamenti ex art 572 cp , disposizione questa, espressamente richiamata nell'art 61 co. 11 quinquies cp (caratterizzato dalla tassativa elencazione dei reati ai quali si applica la richiamata circostanza che ne esclude l'estensione analogica ad altri casi, quale ad esempio, agli atti persecutori (art. 612 bis)).

Il perseguito potenziamento della tutela delle vittime di reati di violenza" o più in generale, di reati contro l'incolumità individuale e la libertà personale" si attua, pertanto, non solo attraverso l'attribuzione di specifica rilevanza alla "cd violenza assistita" ma altresì tramite "l'aggravamento del trattamento punitivo" attuando - prosegue la Corte " una specifica indicazione contenuta in tal senso nell'art. 46d) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica."

Avv. Sara Salti